DEFINIZIONE AGEVOLATA DELLE CARTELLE ESATTORIALI C.D. ROTTAMAZIONE-QUINQUIES

La Legge n. 199/2025 contenente il "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2026 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028" ha introdotto una nuova Definizione agevolata delle cartelle esattoriali (c.d. Rottamazione-quinquies), che consente di regolarizzare i debiti affidati alla riscossione con significativi benefici.

AMBITO DI APPLICAZIONE

La misura agevolativa si applica ai carichi affidati all'Agente della riscossione nel periodo ricompreso tra il 1° gennaio 2000 e il 31 dicembre 2023, derivanti da omesso versamento di:

- imposte risultanti dalle dichiarazioni annuali e dalle attività dell'Amministrazione finanziaria;
- contributi previdenziali dovuti all'INPS, con esclusione di quelli richiesti a seguito di accertamento.

SOGGETTI AMMESSI

Sono ammessi alla nuova "Rottamazione":

- coloro che non hanno aderito a precedenti misure agevolative;
- coloro che hanno già aderito a una precedente misura agevolativa ma sono decaduti alla data del 30.09.2025.

Sono esclusi i debiti che, pur rientrando nell'ambito applicativo della "Rottamazione-quinquies", risultano compresi in piani di pagamento della "Rottamazione-quater" per i quali, alla data del 30 settembre 2025, risultano versate tutte le rate scadute.

COME E QUANDO PRESENTARE LA DOMANDA

La domanda di adesione deve essere presentata entro il 30 aprile 2026, con modalità esclusivamente telematiche, che l'Agenzia delle Entrate-Riscossione pubblicherà sul proprio sito internet entro 20 giorni dalla data di entrata in vigore della Legge di Bilancio.

PAGAMENTO

Il pagamento può avvenire:

- in un'unica soluzione, entro il 31 luglio 2026;

- oppure in un massimo di 54 rate bimestrali di pari importo (9 anni), con le seguenti scadenze:
 - prima, seconda e terza rata: 31 luglio 2026, 30 settembre 2026, 30 novembre 2026;
 - dalla quarta alla cinquantunesima rata: 31 gennaio, 31 marzo, 31 maggio, 31 luglio, 30 settembre e 30 novembre di ciascun anno, a decorrere dal 2027;
 - dalla cinquantaduesima alla cinquantaquattresima rata: 31 gennaio 2035, 31 marzo 2035 e 31 maggio 2035.

In caso di pagamento rateale, si applicano interessi pari al 3% annuo, a decorrere dal 1° agosto 2026.

DECADENZA E PERDITA DEI BENEFICI

La "Rottamazione-quinquies" risulterà inefficace e i versamenti effettuati saranno considerati a titolo di acconto sulle somme dovute:

- in caso di omesso o insufficiente versamento dell'unica rata entro il 31 luglio 2026;
- in caso di omesso o insufficiente versamento di due rate, anche non consecutive, o dell'ultima rata del piano.

SOSPENSIONE DELLE MISURE ESECUTIVE

Per chi aderisce sono sospesi:

- i termini di prescrizione e decadenza;
- gli obblighi di pagamento di precedenti dilazioni;
- l'iscrizione di nuovi fermi o ipoteche;
- l'avvio o la prosecuzione di procedure esecutive (salvo primo incanto già tenuto);
- il debitore non è considerato inadempiente;
- può essere rilasciato il DURC.

Cordialmente.

Roma, 20 gennaio 2026

Troianelli Consulting S.r.l.

IL PRESENTE ELABORATO, SEPPUR CURATO E VERIFICATO, NON PUO' COMPORTARE SPECIFICHE RESPONSABILITA' PER EVENTUALI ERRORI O INESATTEZZE E NON PUO' ESSERE CONSIDERATO COME UNA CONSULENZA SPECIFICA